

STATUTO

PRO DESIO - ACLI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DESIO MB VIA GIUSEPPE
GARIBALDI 81

Numero REA: MB - 102587

Codice fiscale: 03491050153

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

301 sub. 703 cat. C/6 cl. 5 mq. 27	Euro	119,92
301 sub. 704 cat. C/6 cl. 5 mq. 28	Euro	124,36
818 sub. 701 cat. C/6 cl. 5 mq. 18	Euro	79,95
818 sub. 702 cat. C/6 cl. 5 mq. 18	Euro	79,95
818 sub. 703 cat. C/6 cl. 5 mq. 18	Euro	79,95
818 sub. 706 cat. C/6 cl. 5 mq. 18	Euro	79,95
818 sub. 707 cat. C/6 cl. 5 mq. 18	Euro	79,95
818 sub. 708 cat. C/6 cl. 5 mq. 18	Euro	79,95
818 sub. 709 cat. C/6 cl. 5 mq. 18	Euro	79,95
818 sub. 710 cat. C/6 cl. 5 mq. 16	Euro	71,06
818 sub. 712 cat. C/6 cl. 5 mq. 16	Euro	71,06
818 sub. 713 cat. C/6 cl. 5 mq. 16	Euro	71,06
301 sub. 707 cat. A/10 cl. 1 v. 3	Euro	859,90
301 sub. 708 cat. C/1 cl. 6 mq. 69	Euro	2.163,08
301 sub. 709 cat. A/10 cl. 1 v. 3	Euro	859,90

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio i
componenti dichiarano che capitale e riserve della società in-
corporata ammontano a complessivi Euro 262.349,00 (duecento-
sessantaduemila trecentoquarantanove virgola zero zero).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della
società incorporante.

E
richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con siste-
ma meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, com-
pletato di mio pugno e da me letto ai componenti i quali, a
mia espressa richiesta, lo approvano e con me notaio lo sotto-
scrivono nei modi di legge alle ore diciassette e trenta minu-
ti.

Consta di quattro fogli scritti per dodici facciate e parte
della tredicesima.

F.to Carlo Moscatelli - Giovanni Spinelli - Luigi Roncoroni.

Allegato "A" all'atto rep. 164920/33404

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa sociale di tipo "A" deno-
minata

"PRO DESIO - ACLI Cooperativa Sociale"

La società ha sede in Desio (MB).

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compati-
bili le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società potrà aderire ad organizzazioni di carattere fede-
rativo e consorziale.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-
tanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (due-milantantanove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Principi, Scopo e attività mutualistica)

La società si ispira ai principi e alla tradizione sociale cristiana e pone a fondamento della vita associativa i valori di libertà, di solidarietà, di partecipazione e di elevazione della dignità della persona.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante interventi atti ad incontrare i bisogni e i diritti di ciascuno.

In particolare, la cooperativa gestirà servizi sociosanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del d.lgs. n. 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della l. 106/2016, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La società persegue lo scopo mutualistico, e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. La società è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 C.C., la società ai sensi dell'articolo 2514:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori, gli eventuali sindaci o il revisore contabile documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

La società può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa si propone di esercitare in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per il perse-

guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei seguenti ambiti:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; nell'ambito dell'attività di interventi e servizi sociale la Cooperativa presterà particolare attenzione alla tematica dell'abitare e della progettazione di servizi a sostegno delle nuove forme di aggregazione abitativa, con la più ampia accezione consentita dalla legge;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n. 106;
- g) promuovere tra i soci l'idea della cooperazione attraverso la quale porre in essere iniziative che siano di vantaggio morale e/o materiale della popolazione desiana, in conformità ai principi della dottrina cattolica;
- h) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine agli scopi preelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

TITOLO III SOCI E QUOTE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto;
- le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la società, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero delle quote che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni mo-

tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione del capitale sottoscritto.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e comunque non inferiore al valore nominale richiesto al momento della relativa emissione. Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata precisando i requisiti del potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta

al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, c.c.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c. Qualora il socio deceduto fosse titolare di una pluralità di

quote e gli eredi o legatari intendano dividerle tra di essi, la divisione delle quote deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle quote, purchè il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi, nonchè gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini di legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
ASSEMBLEA

Art. 14 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera anche a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax, posta elettronica od altro mezzo idoneo a determinare il ricevimento della documentazione, trasmesso ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve essere inoltre affisso in bache-

ca presso la sede almeno otto giorni prima dell'adunanza.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 15 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 16 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla società la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno o l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze. Ciascun socio, persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 17 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, del vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto

dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 18 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 19 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da cinque a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Fatti salvi i casi particolari previsti dal successivo articolo 23, i Consiglieri non hanno diritto a compensi: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società, nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

Art. 20 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è vestito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad accezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 21 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 22 (Integrazione del consiglio)

Il caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza del Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 23 (Compensi agli amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione determina la remunerazione de-

gli amministratori investiti di particolari cariche o comunque delegati e del comitato esecutivo, se nominato, nei limiti dell'importo globale stabilito dall'assemblea all'atto della nomina del Consiglio medesimo.

Agli amministratori remunerati può essere riconosciuto anche un trattamento di fine mandato.

Art. 24 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 25 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro funzione di controllo contabile.

Art. 26 (Controllo contabile)

In assenza del Collegio sindacale, qualora la legge lo preveda, deve essere nominato un revisore contabile iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 27 (Bilancio di esercizi)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative e mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 29 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 nominati con le modalità di cui al successivo art. 29, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 30 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e sono nominati dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri di decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 31 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti o svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 35 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente "discipline delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni sempre che non ricorrano le condizioni per l'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Carlo Moscatelli - Giovanni Spinelli - Luigi Roncoroni.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, ad uso Registro Imprese.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO